



DECRETO DELLA DIRIGENTE

Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Prenotazione della spesa per il servizio di traduzione ed interpretariato per colloqui e incontri di mediazione nonché per programmi di giustizia riparativa effettuati dal Centro per la Giustizia riparativa della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.

Anno 2025

Euro 4.000,00.- Cap. U02011.0060

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 16 luglio 2003 n. 4 e successive modificazioni il quale dispone in merito all'istituzione e all'attività dei centri per la giustizia riparativa previsti dall'art. 29 comma 4 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 274 e dalla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 20 maggio 2004, con la quale è stato costituito e reso operativo dal 1° giugno 2004 il Centro per la Mediazione al fine di supportare l'attività dei giudici di pace;

Visti il protocollo di collaborazione con il Ministero della Giustizia di data 23 giugno 2005, prot. n. 4605 – Atti non soggetti a repertoriazione - e i successivi documenti di intesa siglati con le Autorità giudiziarie minorili di Trento e l'Ufficio per i servizi sociali per i minorenni di Trento che hanno determinato l'estensione dell'attività del Centro anche all'ambito minorile;

Vista l'Intesa Istituzionale di data 13 settembre 2012, prot. n. 5648 - Atti non soggetti a repertoriazione - siglata fra Ministero della Giustizia, Provincia Autonoma di Trento e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol, con la quale, nel disporre un'azione integrata e una collaborazione nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza allo scopo di favorire il trattamento, la formazione, l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale e dei soggetti sottoposti a restrizione della libertà e a misure alternative alla detenzione, si è convenuto sull'importanza dell'attuazione di percorsi di mediazione e di ricomposizione del conflitto tra autore e vittima del reato anche tramite lo sviluppo di attività riparatorie in favore della vittima e della comunità e la costruzione di progetti di riparazione;

Visto il consecutivo Protocollo d'intesa – Rep. n. 520 del 28 luglio 2020 - tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale per promuovere la salute e il benessere dei detenuti e per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute e in esecuzione penale esterna, anche minori di età, dei dimittenti nel momento del reingresso nella società, delle persone sottoposte alle misure di sicurezza e per promuovere lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, anche in fase esecutiva;

Visti i Protocolli di Intesa Rep. n. 17 del 29-30 aprile 2015 e Rep n. 35 del 5 ottobre 2015 sottoscritti ai fini della collaborazione del Centro rispettivamente con gli U.E.P.E. di Trento e Bolzano per la realizzazione dei percorsi di mediazione eventualmente previsti nei programmi di trattamento per la messa alla prova di cui alla legge n. 67/2014, nonché con il Difensore Civico di Trento in qualità di garante dei minori al fine di assicurare un ascolto protetto, attivo e competente della voce dei minori stessi;

Visto il Protocollo di intesa 18 ottobre 2018 tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Procura Generale di Trento unitamente alle Procure distrettuali, con il quale è prevista, sin dal momento della presentazione della querela, la possibilità delle persone coinvolte in reati di competenza del giudice di pace di rivolgersi al Centro di giustizia

riparativa al fine di ricevere informazioni ed eventualmente intraprendere un percorso di mediazione volto a favorire, ove possibile, il dialogo, la conciliazione e la riparazione delle conseguenze del reato medesimo;

Considerato in definitiva che l'attività del Centro, finalizzata altresì a fornire supporto alle vittime di reati, si è da sempre caratterizzata anche per l'attenzione alla cultura della comunicazione e all'educazione alla gestione del conflitto con conseguente prevenzione degli esiti violenti dello stesso;

Considerato altresì come nel tempo il servizio di mediazione e l'attività del Centro abbiano trovato realizzazione non solo a supporto dei giudici di pace, in ambito minorile e di esecuzione penale, ma altresì in ambito sociale e nella progettazione e conduzione di laboratori rivolti ai giovani in tema di gestione dei conflitti e comunicazione, realizzati presso gli istituti scolastici e i centri di aggregazione giovanile;

Tenuto conto degli eventuali ulteriori sviluppi dell'attività del Centro in sede di piena attuazione della Riforma Cartabia di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in considerazione della portata dell'art. 129-bis introdotto dalla Riforma stessa che statuisce al comma 1 *"In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa."*;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che stabilisce al comma 1 che *"La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa"* e al comma 2 che *"Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore"* nonché al comma 4 che *"L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare."*;

Rilevata la necessità di disporre, nel caso in cui non sia possibile provvedere con risorse regionali, di un servizio di traduzione ed interpretariato da qualsiasi lingua straniera all'italiano (o al tedesco in provincia di Bolzano) e viceversa da utilizzare nei colloqui e negli incontri di mediazione nonché nei programmi di giustizia riparativa effettuati dal Centro per la giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol a favore di soggetti che non parlano o non comprendono la lingua italiana (o tedesca in provincia di Bolzano);

Considerato che tale ipotesi si può verificare con ripetuta frequenza tanto da poter essere oggetto di incarichi ricorrenti che non sono però programmabili, prevedibili e/o quantificabili in anticipo in relazione anche alla tipologia di lingua che potrebbe venir richiesta di volta in volta;

Considerato che in relazione a tali caratteristiche risulta opportuno prevedere una prenotazione di fondi per l'anno 2025, preventivamente calcolata sulla base di una stima delle future esigenze, da utilizzare in caso di necessità di disporre del servizio di interprete da qualsiasi lingua straniera all'italiano (o al tedesco in provincia di Bolzano) e viceversa nei colloqui e negli incontri di mediazione nonché nei programmi di giustizia riparativa effettuati dal Centro per la Giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol a favore di soggetti che non parlano o non comprendono la lingua italiana (o tedesca in provincia di Bolzano), con impegni di spesa attraverso lo strumento degli atti gestionali;

Vista e richiamata la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" ed in particolare l'articolo 28, comma 1-bis con il quale si evidenzia sia la funzione dei provvedimenti che ne programmano la spesa che il ruolo dell'atto gestionale nell'iter di registrazione dell'impegno di spesa;

Richiamato inoltre l'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti) per affidamento diretto di servizi e forniture;

Considerata quindi la necessità di predisporre per questa categoria di servizi – espressamente previsti al capitolo di bilancio U02011.0060 – la prenotazione della spesa per l'anno 2025 dell'importo complessivo di Euro 4.000,00.- con la specifica che nel corso del

relativo periodo, qualora si verifichi la necessità, saranno poi assunti gli atti gestionali di impegno;

Vista la deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027.";

Vista la deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027.";

Visti il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 luglio 2016 n. 7;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U02011.0060.- dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

decreta

- di approvare e prenotare, ai sensi dell'art. 28 comma 1-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e dell'art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, la somma stimata di euro 4.000,00, IVA compresa, quale importo massimo previsto per tutti gli interventi del servizio di traduzione ed interpretariato da qualsiasi lingua straniera all'italiano (o al tedesco in provincia di Bolzano) e viceversa da utilizzare nei colloqui e negli incontri di mediazione nonché nei programmi di giustizia riparativa effettuati dal Centro per la Giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol a favore di soggetti che non parlano o non comprendono la lingua italiana (o tedesca in provincia di Bolzano), per l'anno 2025, imputando l'importo come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro-Aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
4.000,00	02	01	1	03	2025	U.02011.0060	U.1.03.02.99.999

- di rinviare, per quanto esposto in premessa, ai successivi atti gestionali il perfezionamento degli affidamenti con la contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa;
- di provvedere all'acquisizione dei servizi in argomento in economia ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e di individuare il contraente ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, stabilendo di norma che la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali di cui all'art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Ai sensi dell'art. 120 commi 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione, ai sensi dell'art. 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III

dott.ssa Eva Maria Kofler

Firmato digitalmente

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)